



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
I.R.P.E.F.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota

Art. 6 - Esenzione

Art. 7 - Disciplina della riscossione

Art. 8 - Funzionario responsabile

Art. 9 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Art. 11 - Rinvio ad altre disposizioni

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 7 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Rosta ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Rosta, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando i criteri previsti dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata, per l'anno 2013, nella misura unica dello 0,4%.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione consiliare. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

Art. 6
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

| Numero componenti | Soglia di esenzione | Annotazioni |
|--------------------------|----------------------------|---|
| | € 8.000,00 | INDIPENDENTEMENTE DAI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE |
| | | |

Art. 7

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 11

Rinvio ad altre disposizioni

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 12

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.